



COMUNE DI CORTENOVA

Provincia di Lecco

Piazza Umberto I n. 5 - 23813 Cortenova – Partita IVA 00617350137
Tel. 0341/901 110 - Fax 0341/901 372

e-mail: tecnico@comune.cortenova.lc.it - P.E.C.: comune.cortenova@legalmail.it
sito internet: www.comune.cortenova.lc.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. 4462/11 UT

Data 06/12/2011

Cat. 6 Cl. 3 Fasc. 12

ORDINANZA N. 27/2011 (Reg. Unione)

ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI

(Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia sul mappale 160-161, redatto in data 06 dicembre 2011, da parte dell'Ufficio dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Cortenova su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, che evidenziava l'esecuzione dei sottoelencati lavori di cui non si rintraccia titolo presso il sopracitato ufficio tecnico del Comune di Cortenova:

Costruzione di un muro di contenimento in sassi e cemento per una lunghezza di mt **63,00**, diviso in tre sezioni:

-) la prima di 18 metri di lunghezza ed una altezza di metri 1,50;
-) la seconda di 23 metri di lunghezza e 30 centimetri di altezza;
-) la terza di 22 metri di lunghezza e 60 centimetri di altezza;

Rilevato a seguito della visione delle mappe, dell'aerofotogrammetrico pare che i manufatti siano stati eseguiti sul mappale **160** e **161** del censuario di Cortenova.

Considerato che sul posto non è esposto il cartello indicante la proprietà e il direttore dei lavori.

Dato atto che i mappali **160** e **161** del comune censuario di Cortenova sono urbanisticamente inseriti nel PGT vigente in zona E2 area rurale di valenza ambientale e fascia di rispetto fluviale

Rilevato che il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera d C.C. n. 9 del 29.03.2011, identifica l'area di intervento in rispetto di asservimento idraulico relativo al

Torrente Pioverna, ricadono altresì in area definita in classe di fattibilità geologica con gravissime limitazioni (3*), nonché in Zona 2 PS 267 Legge 3 agosto 1998 n.267 del Piano di Salvaguardia Idrogeologico (P.A.I.).

La zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 e segg. del D.lgs 42/2004.

Ritenuto che i lavori di cui sopra risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in quanto:

“per Norme Generali - ... Ogni modificazione dell'assetto naturale del terreno è soggetta a permesso di costruire ad eccezione degli interventi di ordinaria manutenzione o normali interventi connessi all'attività agricola. ...;

Rilevato che il responsabile dell'abuso risulta essere sig. **Eridio Bonardi** nato a Idro (BS) il 23.11.1932 e residente a Cortenova in via Ungaretti, 17;

Ravvisata quindi la necessità di disporre, ai fini cautelari e sino all'adozione dei provvedimenti definitivi, l'immediata sospensione dei lavori sopra indicati;

Visto l'art. 27, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'articolo 33 della L.R. 12/2005,

ORDINA

nei confronti sig. **Eridio Bonardi** residente a Cortenova in via Ungaretti, 17;

L'immediata sospensione dei lavori indicati in premessa con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza.

DISPONE

1.Che la presente ordinanza venga notificata alla sig. **Eridio Bonardi** proprietario dell'area interessata dalle opere nonché esecutore delle medesime.

2.Che l'ordinanza notificata sia inviata in copia della presente ordinanza, a:

Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa.

Alla Procura della Repubblica di Lecco.

Al Presidente della Provincia di Lecco – Settore Territorio. C.so Matteotti 3.

Allo STER di LECCO Corso Promessi Sposi, 132 – 23900 Lecco;

All'ERFAS di MILANO via Copernico,38 – 20125 Milano;

Al proprietario sig. Eridio Bonardi residente a Cortenova in via Ungaretti, 17

COMUNICA

che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è il geom Santino Galperti presso l'ufficio tecnico comunale cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonchè dell'art. 650 del codice penale.



Il Responsabile
dello Sportello Unico dell'Edilizia
Assessore LL.PP-Edilizia Privata. Santino Galperti

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2